II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

(92/C 51/13)

COM(91) 526 def. — SYN 377

(Presentata dalla Commissione il 10 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare misure che facilitino il graduale completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che tale mercato riguarda un territorio senza frontiere interne, in cui è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali;

considerando che il commercio dei prodotti alimentari occupa un posto di primaria importanza nel mercato interno;

considerando che è pertanto indispensabile che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [1] venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che tale direttiva stabilisce i principi generali sul controllo ufficiale delle derrate alimentari;

considerando che è necessario adottare misure supplementari atte a migliorare le procedure di controllo in vigore all'interno della Comunità;

considerando che gli Stati membri dovrebbero svolgere le azioni necessarie ad assicurare che il personale degli organi competenti abbia un'adeguata preparazione tecnica ed amministrativa;

considerando che per garantire la qualità del risultati delle prove è necessario introdurre un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari; che tale sistema dovrebbe essere basato su norme generalmente approvate e standardizzate; che inoltre è indispensabile che tali laboratori impieghino, se possibile, metodi di analisi convalidati;

considerando che lo sviluppo del commercio dei prodotti alimentari tra gli Stati membri richiede una collaborazione più stretta tra le autorità incaricate de controllo delle derrate alimentari;

considerando che è necessario stabilire regole generali per i funzionari della Commissione incaricati del controllo dei prodotti alimentari in collaborazione con funzionari specializzati degli Stati membri, al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni legislative in materia di derrate alimentari;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni in base alle quali le autorità nazionali e la Commissione siano tenute a fornirsi assistenza reciproca sul piano amministrativo nell'intento di garantire la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche sui prodotti alimentari, in particolare ricorrendo ad azioni preventive e denunciando infrazioni constatate o presunte irregolarità;

considerando che, data la loro natura, le informazioni scambiate ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere coperte da requisiti di confidenzialità commerciale o professionale;

considerando che i risultati dell'attuazione del programma coordinato della Commissione relativo al controllo dei prodotti alimentari dovrebbero essere pubblicati,

[1] GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva completa la direttiva 89/397/CEE dei Consiglio.

2. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Articolo 2

La presente direttiva

1) assicura che la formazione degli agenti preposti al controllo dei prodotti alimentari garantisca loro adeguate competenze tecniche ed amministrative;

2) prevede un sistema di norme di qualità generalmente approvate per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari e, se possibile, l'impiego di metodi di analisi convalidati da parte dei suddetti laboratori;

3) prevede una serie di disposizioni relative alla collaborazione tra i funzionari della Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito ai controlli dei prodotti alimentari;

4) stabilisce alcune regole per creare un sistema amministrativo di assistenza reciproca tra Stati membri;

5) prevede la diffusione di relazioni annue sull'attuazione di un programma coordinato in merito al controllo dei prodotti alimentari all'interno della Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato, in particolare in settori quali chimica, medicina, veterinaria, microbiologia, igiene alimentare, trasformazione dei prodotti alimentari e legislazione, affinché i controlli di cui all'articolo 5 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio possano essere effettuati in condizioni adeguate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE siano conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova, stabiliti dalla norma europea EN 45001 e dalle procedure operative standard («Standard Operating Procedures»), e siano sottoposti a verifiche casuali della loro conformità da parte del personale responsabile dei controlli di qualità, secondo i principi OCSE n. 2 e 7 che disciplinano la buona prassi di laboratorio (1).

2. Per valutare i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE gli Stati membri:

a) applicano i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002,

b) richiedono l'impiego di sistemi di verifica dell'idoneità.

Si considera che i laboratori conformi ai criteri di valutazione soddisfino i criteri esposti nel primo paragrafo.

I laboratori che non soddisfano i criteri di valutazione non sono autorizzati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio.

3. Gli Stati membri riconoscono gli enti responsabili della valutazione dei laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio. Tali enti devono soddisfare i criteri generali stabiliti a tale riguardo dalla norma europea EN 45003.

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i metodi di analisi impliegati dai laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio soddisfino, se possibile, le disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (2).

Articolo 6

1. La Commissione nomina taluni funzionari con l'incarico specifico di collaborare con le autorità competenti degli Stati membri per il controllo dei prodotti alimentari. La Commissione assicura che tali funzionari possiedano le competenze tecniche e l'esperienza necessaria ad effettuare i suddetti controlli.

(1) Capitolo 2 dell'allegato II della decisione del Consiglio per la cooperazione e lo sviluppo economico del 12 maggio 1981 riguardante il riconoscimento reciproco dei dati ai fini della valutazione delle sostanze chimiche.

(2) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

2. La Commissione ha il diritto di richiedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino i controlli in congiunzione con i suoi funzionari specializzati.

3. Nell'adempimento dei loro compiti, i funzionari specializzati della Commissione hanno il diritto di effettuare le operazioni previste all'articolo 5 della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo dei prodotti alimentari.

Per partecipare ai controlli di cui al paragrafo 2, i funzionari specializzati della Commissione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi la loro identità e il loro statuto.

4. Gli Stati membri nei quali sono in corso controlli da parte di funzionari specializzati della Commissione, hanno il dovere di fornire tutta l'assistenza necessaria al corretto svolgimento di tali lavori.

5. Al termine di ciascuna operazione di controllo di cui al precedente paragrafo 2, la Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati una relazione sul lavoro svolto dai propri funzionari specializzati, in cui vengono esposti i problemi incontrati o le infrazioni constatate.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri sono vincolate da un sistema di mutua assistenza amministrativa in tutte le procedure di controllo in relazione alle disposizioni giuridiche ed alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari, nonché in tutte le procedure applicabili in caso di trasgressione della legge nel settore dei prodotti alimentari.

2. Le autorità competenti interessate sono tenute, su richiesta, a fornire all'autorità richiedente tutte le informazioni necessarie a quest'ultima per garantire la conformità alle disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari nell'ambito della propria giurisdizione.

Per ottenere le informazioni richieste, l'autorità a cui è stata richiesta assistenza o l'autorità a cui essa ha affidato tale compito, deve agire come se stesse assolvendo le proprie attribuzioni o come se fosse incaricata da un'altra autorità del proprio paese.

3. L'autorità a cui è stata richiesta assistenza è tenuta a fornire all'autorità richiedente tutte le prove ed i documenti, o copie autenticate di essi, in suo possesso o acquisiti conformemente al paragrafo 2, che possano facilitare all'autorità richiedente lo svolgimento delle procedure citate nella richiesta.

4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità dei paragrafi 2 e 3 sono trasmessi immediatamente tramite il canale più appropriato a ciascun caso.

Articolo 8

Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a fornire alla Commissione, su richiesta, le informazioni, le prove e i documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Articolo 9

1. Le informazioni fornite in ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva sono confidenziali, qualunque sia la loro forma. Esse sono coperte dal segreto professionale o commerciale e sono protette dal diritto nazionale degli Stati membri riceventi in materia di informazioni dello stesso tipo e dalle disposizioni analoghe in vigore a livello comunitario.

Tali informazioni non possono, in particolare, essere comunicate a persone che non siano obbligate a conoscerle a scopo di lavoro, negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie. Esse non possono inoltre essere impiegate a scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, a meno che l'autorità che le fornisce accordi il proprio consenso in modo esplicito in proposito e che la comunicazione o l'utilizzazione di tali informazioni non sia vietata dalla legislazione in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le riceve.

2. La presente direttiva non preclude l'impiego delle informazioni ottenute conformemente alle proprie disposizioni in caso di procedura o processo penale per inadempienza ai requisiti sui prodotti alimentari.

3. I risultati ottenuti dai funzionari specializzati della Commissione o dalle autorità competenti di uno Stato membro in adempienza alla presente direttiva possono

essere invocati dalle autorità competenti degli altri Stati membri o dalla Commissione.

In tal caso il loro valore non risulta diminuito dal fatto che non provengono dallo Stato membro interessato.

Articolo 10

Ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un capitolo distinto sull'esecuzione del programma coordinato con il contributo di ciascun Stato membro, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, terzo capoverso della direttiva 89/397/CEE del Consiglio.

Articolo 11

Entro un termine di ... gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottanto tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.